



**OSSERVATORIO
INSOLVENZA**
di Morri Rossetti & Franzosi

Monthly Roundup

Febbraio - marzo 2025

I principali aggiornamenti in materia di Crisi d'impresa e Insolvenza di febbraio e marzo 2025.

Valutazione dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata: il rigetto del ricorso per la mancanza di prospettive di utilità per i creditori



Trib. Torino, 13 febbraio 2025, Pres. Astuni, Est. Pittaluga

Il decreto in commento trae origine dal ricorso ex art. 268 CCII per l'apertura della liquidazione controllata depositato avanti al Tribunale di Torino, rigettato in assenza della possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori.

Tra i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata vi è la possibilità di offrire ai creditori un'utilità alla procedura, diretta o indiretta, quantomeno in prospettiva futura e, dunque, di realizzare attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

La sussistenza di tale presupposto deve evincersi dalla relazione ex art. 268, c. 3, quarto periodo, CCII redatta dall'OCC ed allegata al ricorso ex art. 269 CCII, la quale deve contenere l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.

Nel caso in esame, la relazione dell'OCC fonda la valutazione positiva sulla possibilità di acquisire

attivo distribuibile ai creditori sulla base delle somme che si ipotizzano mensilmente residuare da quanto percepito dal ricorrente, detratto il necessario mantenimento (stimato in € 700,00 mensili).

Il Tribunale, nel valutare la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento della domanda, ha rilevato che non è sufficiente la mera esistenza dell'attestazione dell'OCC, bensì deve esserne valutata la completezza e la correttezza dell'iter logico motivazionale seguito.

Il Tribunale, esaminate le voci di spesa mensili indicate nel ricorso e nella relazione dell'OCC ed effettuati i rilievi del caso, ha osservato che, tenuto conto che lo stipendio medio indicato è pari ad € 824,00, *"non può ritenersi ragionevole prospettare che il debitore possa prospetticamente vivere per i prossimi tre anni con 700,00 euro al mese, somma con cui si prospetta che il debitore possa vivere per fornire utilità ai creditori. Né peraltro è stato previsto alcun imprevisto"*.

Conclusivamente, il Tribunale ha rilevato che non si tratta di *"escludere la possibilità di ricorrere alla liquidazione controllata in presenza di solo differenziale tra reddito e necessario al mantenimento, bensì di escludere la sussistenza del requisito dell'utilità per i creditori nell'ipotesi in cui non vi siano ex ante ragionevoli prospettive di acquisizione di utilità, tenuto conto delle circostanze del caso concreto"*.

Da ultimo, è stato osservato che a fronte di un passivo complessivamente pari ad € 200.371,59, non appare ragionevolmente probabile che la

procedura ricavi attivo tale da offrire utilità ai creditori.

Il Tribunale ha pertanto rigettato il ricorso ex art. 268 CCII, rilevando, di contro, la possibilità per il debitore, qualora ne ricorrano i presupposti, di presentare istanza ex art. 283 CCII per l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente.

* * *

Il rapporto tra l'art. 2086 c.c. e l'art. 2409 c.c.



Trib. Brescia 23 ottobre 2024, Pres. Del Porto, Est. Castellani.

Il provvedimento in commento trae origine da un ricorso ex art. 2409 c.c. depositato avanti al Tribunale di Brescia, attraverso il quale parte ricorrente lamentava l'assenza di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili e contestualmente chiedeva al Tribunale l'accoglimento del ricorso e l'adozione dei provvedimenti necessari – tra cui, ai sensi del comma 4, la convocazione dell'assemblea per deliberare la revoca dell'organo amministrativo e la nomina di un amministratore giudiziario – a dotare la società degli assetti richiesti dall'art. 2086 c.c. e dal CCII.

Con riguardo all'assenza di adeguati assetti, la ricorrente esponeva che alla crescita dimensionale della società – favorita anche da incentivi statali – non aveva fatto seguito

un'adeguata modifica della governance aziendale.

Ciò, che avrebbe evidenziato l'inadeguatezza di adeguati assetti, con specifico riferimento a: (i) assenza di un budget previsionale (assetto amministrativo); (ii) mancanza di una rete

commerciale strutturata e di un responsabile commerciale (assetto organizzativo); (iii) inadeguatezza del controllo di gestione (assetto amministrativo); (iv) inattendibilità dei piani di budget di tesoreria (assetto amministrativo); (v) eccessiva concentrazione di mansioni (assetto organizzativo).

La ricorrente osservava, altresì, come a influire sull'andamento aziendale vi fossero delle controversie di carattere personali tra soci, acuite nell'ultimo periodo dal necessario passaggio generazionale tra storica gestione e nuova.

Il sindacato del Tribunale ha avuto a oggetto due principali aspetti: *in primis* il rapporto tra la tutela offerta dall'art. 2409 c.c. e la fattispecie di cui al ricorso e, in secondo luogo, l'effettiva inadeguatezza degli assetti societari.

Con specifico riguardo al primo punto, il Tribunale in composizione collegiale ha osservato che l'ambito di tutela nel quale opera l'art. 2409 c.c. è specifico, circoscritto e incompatibile con la fattispecie oggetto del giudizio.

Infatti, il pericolo che dalle gravi irregolarità nella gestione da parte degli amministratori consegua un danno alla società deve essere attuale, come si deduce dal comma 1 della norma in esame.

L'istituto della "Denuncia al tribunale" non ha carattere sanzionatorio, non può avere a oggetto attività già compiute e, inoltre, non può avere la funzione di dirimere controversie familiari.

La tutela apportata dall'art. 2409 c.c. è – *latu sensu* – cautelare, e pertanto implica la necessità che le gravi irregolarità nella gestione siano attuali e idonee a pregiudicare la stabilità patrimoniale e/o economico – finanziaria.

Il Tribunale ha quindi rilevato l'inapplicabilità della tutela di cui art. 2409 c.c. alla fattispecie oggetto del giudizio.

Con riguardo al secondo punto, il Tribunale ha respinto il ricorso rilevando che la società dispone di una struttura organizzativa adeguata e che le irregolarità denunciate non costituiscono un grave rischio per la continuità aziendale.

In particolare, ha ritenuto che: (i) la valutazione dell'adeguatezza degli assetti deve avvenire nel rispetto della *business judgment rule*, che esclude il sindacato sulle scelte discrezionali degli amministratori, salvo gravi irregolarità; (ii) la società dispone di un organigramma aggiornato e di un mansionario dettagliato; (iii) il modello produttivo della società, basato su produzione su commessa, giustifica l'assenza di un ampio budget previsionale delle vendite;

L'inadeguatezza degli assetti era ricondotta a:

- assenza di un budget previsionale;
- mancanza di una rete commerciale strutturata e di un responsabile commerciale;
- inadeguatezza del controllo di gestione;
- carenza di un sistema organizzativo idoneo;
- inattendibilità dei piani di budget della tesoreria;
- eccessiva concentrazione di mansioni, con conseguenti inefficienze.

Il procedimento ex art. 2409 c.c. ha la finalità di consentire il ripristino della legalità mediante l'intervento dell'autorità giudiziaria, a fronte del "*fondato sospetto*" di "*gravi irregolarità nella*

gestione" attuali e tali da compromettere il patrimonio sociale o arrecare grave turbamento all'attività della società.

La società dispone di una struttura organizzativa adeguata e che le irregolarità denunciate non costituiscono un grave rischio per la continuità aziendale. In particolare, ha ritenuto che:

1. la valutazione dell'adeguatezza degli assetti deve avvenire nel rispetto della *business judgment rule*, che esclude il sindacato sulle scelte discrezionali degli amministratori, salvo gravi irregolarità;
2. la società dispone di un organigramma aggiornato e di un mansionario dettagliato, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente;
3. il modello produttivo della società, basato su produzione su commessa, giustifica l'assenza di un ampio budget previsionale delle vendite;
4. il sistema di controllo di gestione è operativo ed utilizza software finanziari per il monitoraggio aziendale;
5. la situazione economico-finanziaria è solida, con liquidità sufficiente a garantire la continuità aziendale;
6. le contestazioni relative all'aumento del compenso dell'amministratore e alla sospensione della cassa integrazione non configurano gravi irregolarità.

* * *

Misure cautelari nella composizione negoziata: equilibrio tra tutela del patrimonio dei garanti e diritti dei creditori



Tribunale di Milano, 10 febbraio 2025, Est. De Simone

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Milano, con ordinanza del 21 gennaio 2025, ha rigettato la richiesta di concessione delle misure cautelari ex art. 19, comma 1 CCII, avanzata dalla società debitrice, dai soci e dai fideiussori personalmente, con l'obiettivo di far dichiarare l'improcedibilità delle esecuzioni avviate dai creditori nei confronti degli istanti.

Il patrimonio della società debitrice, peraltro, beneficiava già della protezione dalle azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori, per effetto della conferma delle misure protettive del patrimonio concesse dal medesimo Tribunale per il termine massimo di 120 giorni.

L'iniziativa assunta dalla debitrice e personalmente dai soci e fideiussori si è resa necessaria in quanto un creditore, già munito di titolo esecutivo nei confronti della debitrice e dei garanti, ha avviato procedure di esecuzione forzata per il recupero del credito chirografario di oltre € 750.000.

La prosecuzione delle azioni esecutive, e in particolare nei confronti dei garanti, avrebbe potuto compromettere il percorso di ristrutturazione basato proprio sulle garanzie offerte da soci e fideiussori.

Nel provvedimento in esame il Tribunale ha affrontato due temi principali: (i) la legittimazione attiva a richiedere la concessione di misure cautelari nel CCII; (ii) il necessario bilanciamento tra l'interesse della società a perseguire il risanamento e l'interesse dei creditori a non perdere la garanzia che assiste i loro crediti.

Con riguardo al primo tema, il Tribunale ha osservato che così come previsto dall'art. 19 CCII in tema di composizione negoziata e dall'art. 54 CCII in tema di misure protettive e cautelari nell'ambito del procedimento unitario, solo la società che deposita la nomina dell'esperto o che accede a uno degli strumenti di regolazione della crisi o insolvenza è legittimato a chiedere la concessione delle misure cautelari a tutela del patrimonio.

Ne consegue che la richiesta di misure cautelari avanzata dai soci e dai fideiussori deve essere rigettata per mancanza di legittimazione attiva in capo agli istanti.

Quanto al secondo tema, relativo al bilanciamento degli interessi tra le parti coinvolte, il Tribunale ha rilevato da un lato il comportamento da parte del creditore che, a seguito della conferma delle misure protettive, ha promosso azioni esecutive.

Dall'altro ha rilevato come il comportamento dei garanti fosse contrario ai doveri di buona fede e correttezza di cui all'art. 4 CCII; questi, infatti, dapprima non avevano messo a disposizione alcun bene a garanzia del risanamento e, solo successivamente alla notifica del pignoramento, avevano rilasciato una dichiarazione contenente una generica volontà di sostenere il piano nei successivi tre anni.

Si tratta, peraltro, di una mera dichiarazione priva di qualsivoglia consistenza, atteso che circa un anno prima i garanti avevano costituito una

società immobiliare nella quale erano stati conferiti alcuni dei loro immobili.

Pertanto, atteso il difetto di legittimazione attiva a richiedere le misure cautelari da parte dei garanti e, soprattutto, atteso il dovere di buona fede e correttezza ex art. 4 CCII violato da società e dai garanti, il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di concessione delle misure cautelari.

* * *

Valore eccedente e risorse esterne nel concordato preventivo



La pronuncia in esame trae origine da una proposta di concordato preventivo depositata avanti al Tribunale di Mantova, rigettata a causa (i) delle criticità riscontrate nel calcolo del valore di liquidazione ex art. 87, comma 1, lett. c) CCII e, conseguentemente del valore eccedente quello di liquidazione, (ii) dell'errata qualificazione delle risorse esterne come valore eccedente quello di liquidazione e (iii) dell'assenza della condizione di cui all'art. 112, co. 2, lett. d), n. 2 CCII richiesta per l'omologazione della proposta.

La proposta di concordato aveva contenuto misto: in parte liquidatorio e in parte in continuità aziendale indiretta, attesa l'avvenuta cessione dell'azienda, mediante procedura competitiva, a un terzo nel corso del giudizio.

Era altresì previsto un apporto di finanza esterna pari a € 200.000,00 da parte del cessionario dell'azienda.

Atteso il mancato raggiungimento della maggioranza richiesta ex art. 109 co. 5 CCII per l'approvazione della proposta, la ricorrente aveva chiesto l'omologazione forzata (c.d. *cross class cram down*) argomentando sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 112 co. 2 CCII.

In particolare, la ricorrente asseriva fosse stata raggiunta la condizione di cui all'art. 112, co. 2 lett. d), n. 2 CCII, ai sensi del quale, ai fini dell'omologazione forzata della proposta, è necessario – anche – che almeno una classe di creditori sia soddisfatta in tutto o in parte applicando l'ordine delle cause legittime di prelazione sia sul valore di liquidazione che sul valore eccedente quello di liquidazione.

La ricorrente sosteneva fosse integrata la condizione di cui alla suddetta norma in quanto, applicando il richiesto criterio di distribuzione del valore, ben n. 4 classi risultavano parzialmente soddisfatte.

Con la doverosa precisazione che, ai fini del calcolo, il valore eccedente era costituito interamente dall'apporto di finanza esterna da parte del cessionario.

Sul punto sia il Tribunale di Mantova che la Corte di Appello di Brescia, adita in sede di reclamo ex art. 51 CCII dalla ricorrente, hanno argomentato sull'insussistenza della condizione di cui all'art. 112, co. 2 lett. d), n. 2 CCII rilevando *in primis* criticità nell'utilizzo del criterio di calcolo del valore di liquidazione.

La ricorrente, infatti, si era limitata a stimare il patrimonio immobiliare e mobiliare omettendo di applicare i criteri previsti dal CCII per la valutazione degli *assets* in sede di liquidazione giudiziale (ad es. il tasso di sconto da applicare alla vendita competitiva, la liquidazione del patrimonio all'esito di un esercizio provvisorio).

In secondo luogo, gli organi giudicanti hanno rilevato la diversa regola di distribuzione dell'attivo concordatario prevista dal CCII per il valore eccedente e per le risorse esterne.

Nello specifico, mentre la distribuzione del valore eccedente soggiace alla regola di cui all'art. 84, co. 6, CCII, per espressa previsione dell'ultimo periodo della norma citata invece la distribuzione delle risorse esterne deroga a qualsiasi regola.

Pertanto, l'impossibilità di distribuire le risorse esterne applicando la Relative Priority Rule (RPR), non consente di integrare la condizione di cui all'art. 112 co. 2 lett. d), n. 2, CCII..

Su questi presupposti la Corte di Appello di Brescia ha rigettato il reclamo proposto dalla ricorrente avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Mantova nell'ambito del procedimento di omologazione del concordato preventivo.

* * *

Omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa di una società in stato di liquidazione, la cui revoca è stata deliberata



Nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa ex art. 61 CCII, il Tribunale di Verona, con sentenza del 12 dicembre 2024, ha omologato l'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da una società in liquidazione che aveva deliberato la revoca dello stato di liquidazione con effetto condizionato all'omologa dell'accordo.

L'accordo, fondato su un piano di continuità aziendale, prevedeva, tra l'altro:

- la revoca dello stato di liquidazione, già deliberato condizionatamente all'omologa dell'accordo;
- la prosecuzione dell'attività d'impresa per un periodo di 12 mesi dalla definitività dell'omologazione, con possibilità di proroga fino a 18 mesi, mediante la vendita degli immobili della società al valore di mercato;
- la transazione dei crediti erariali e contributivi ex art. 63 CCII;
- la suddivisione dei creditori in sette categorie: creditore ipotecario; crediti per tributi dell'Agenzia delle Entrate e comunali; crediti privilegiati dei professionisti; crediti dei fornitori; crediti di un'impresa artigiana; altri creditori non riconducibili per omogeneità alle altre

categorie di creditori; creditori postergati.

La sentenza ha esaminato i presupposti per l'accesso allo strumento di regolazione della crisi, verificando le condizioni di accesso previste dall'art. 61 CCII.

Al ricorso è stata allegata la determina dell'organo liquidatorio redatta nelle forme previste dall'art. 120 bis CCIII, la cui attuale formulazione, come modificata dal D.Lgs. n. 136/2024, ha definitivamente sancito la sufficienza della determina dell'organo di liquidazione per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi.

Il Tribunale ha rilevato che lo stato di liquidazione della Società non era incompatibile con la presentazione di un piano in continuità, essendo già stata deliberata, con verbale assembleare del 20 giugno 2024, la revoca dello stato di liquidazione, con effetto condizionato all'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Il Tribunale ha pertanto ritenuto integrato il requisito previsto dall'art. 61, comma 2, lett. b) CCII secondo cui l'accordo di ristrutturazione debba avere *"carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'art. 84"*.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Massimiliano Poppi

Partner e Responsabile Osservatorio Insolvenza

Massimiliano.Poppi@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi

Osservatorio Insolvenza





OSSERVATORIO
INSOLVENZA
di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano

MorriRossetti.it

Osservatorio-insolvenza.it